



Campionato a Squadre di Serie D3/2016-2017

Decisione n. 1/2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

PREMESSO CHE

Con comunicazione dd. 14.02.2017, il Presidente del Comitato trentino trasmetteva al G.S. i referti degli incontri di campionato di serie D3, Girone A, dd. 12.02.2017, validi per la quarta e quinta giornata di campionato, disputatisi con formula a concentrazione nella palestra di Lavis (TN).

Dai referti di gara, risulta che la squadra G.S. Bolghera APD A ha schierato sul campo l'atleta Bosetti Andrea sia nell'incontro tenutosi contro la ASD OATT Arco alle ore 09.00, sia nell'incontro tenutosi contro la US San Giuseppe alle ore 12.20.

Dal referto di gara dd. 28.01.2017, risulta che l'atleta Bosetti Andrea è stato schierato nella squadra G.S. Bolghera APD, nell'incontro tenutosi in pari data contro la USD San Giuseppe presso la palestra sita in Trento, Via S. Antonio n. 20, nel campionato a squadre di serie D1 maschile.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, gli atleti italiani che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che regionale), possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa Società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

Pertanto, quanto al caso di specie, l'atleta Bosetti Andrea, avendo disputato un incontro in un campionato di serie D1, avrebbe dovuto rimanere vincolato a tale campionato o, tutt'al più, essere utilizzato in un campionato di livello superiore e non, invece, di livello inferiore.

Ne consegue che la squadra schierata da parte della G.S. Bolghera APD A negli incontri di cui in premessa deve ritenersi incompleta.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, la squadra che si presenti incompleta oltre il primo incontro è sanzionata, oltre che con la perdita degli incontri disputati col punteggio più sfavorevole, con l'esclusione dal campionato, con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non deve tenersi alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali, nonché con l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione.

Risulta che la serie D3/2016-2017, all'interno della quale sono stati disputati gli incontri *de quibus*, è l'ultimo livello dei Campionati a Squadre previsti nella regione Trentino, pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi inapplicabile, in quanto materialmente inefficace, la sanzione della retrocessione al livello inferiore di Campionato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2016/2017, tutte le sanzioni, ammende e spese devono essere comminate nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale.

P. Q. M.


Il G.S., definitivamente pronunciando, letti gli artt. 31, comma 1, e 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2016/2017, nonché l'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2016/2017:

- dispone nei confronti della G.S. Bolghera APD A, oltre alla perdita degli incontri disputati in data 12.02.2017 col punteggio più sfavorevole, l'esclusione dal campionato di serie D3/2016-2017, con annullamento di tutti gli incontri disputati dalla stessa, dei quali non dovrà pertanto tenersi alcun conto ai fini della classifica finale;
- condanna la G.S. Bolghera APD A al pagamento dell'ammenda di importo pari a una volta e mezzo la tassa di iscrizione al Campionato a Squadre - Serie D3 - Stagione 2016/2017.

Trento, li 27.02.2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico 00135 - Roma
Tel. 06 89320140 - Fax 06 8932196 - settoreagonistico@fitet.org - agonistico@pec.fitet.org - www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

